

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2016**  
**82/2016/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS.**  
**EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 marzo 2016

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2015, 219/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 219/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, l'impresa distributrice è tenuta a disporre, tra le altre, di procedure operative per il servizio di pronto intervento gas che siano conformi alle norme tecniche vigenti (lett. a);
- ai sensi dell'art. 26, comma 4, della RQDG 14/19, l'impresa distributrice, per ciascun impianto di distribuzione gestito è tenuta a registrare tutte le dispersioni di gas localizzate e per ciascuna di esse una serie di dati puntualmente indicati alle lettere da a) a g) del predetto comma 4;
- ai sensi dell'art. 28 della RQDG 14/19, entro il 30 giugno 2014 ogni impresa distributrice di gas naturale era tenuta a comunicare, per ciascun impianto gestito e con particolare riferimento all'odorizzazione del gas distribuito, tra gli altri, il numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 ovvero il parametro SNA2013, rilevante al fine del calcolo del premio per le misure del grado di odorizzazione di cui all'art. 31 della medesima deliberazione (commi 6, lett. e) e 17, lett. c);
- ai sensi dell'articolo 68 della RQDG 14/19, ai fini del controllo dei dati di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale, l'impresa distributrice è tenuta, su richiesta dell'Autorità, a fornire per gli eventi di sicurezza del servizio gas oggetto del controllo in particolare un elenco contenente i campi indicati in tabella N per ogni dispersione localizzata (commi 1 e 6 lett. a, ii.);
- ai sensi del successivo comma 8, del medesimo art. 68 della RQDG 14/19, i numeri degli eventi di sicurezza riportati negli elenchi predetti di cui al comma 6 devono essere coerenti con i relativi dati comunicati dall'impresa distributrice all'Autorità.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- con deliberazione 219/2015/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di 6 verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra quelle che partecipano al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, aventi ad oggetto l'analisi della correttezza dei dati inerenti ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, comunicati dagli esercenti medesimi ai sensi della regolazione;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici di gas naturale;
- dalle verifiche ispettive, effettuate il 30 settembre e l'1 ottobre 2015, presso l'impianto di distribuzione denominato "Montesilvano" e il 24 e 25 novembre 2015, presso l'impianto denominato "Torino", gestiti dalla Società italiana per il gas p.a. (di seguito: Italgas o Società), nonché dalla documentazione trasmessa dalla Società con note del 9 ottobre 2015 (prot. Autorità 29631) e del 15 dicembre 2015 (prot. Autorità 37101) è emerso che:

- in violazione dell'art. 12, comma 8, RQDG 14/19 la Società non dispone di una procedura operativa per il servizio di pronto intervento gas adeguata alle norme tecniche vigenti, dal momento che l'esame della documentazione resa nel corso di entrambe le verifiche ispettive svolte, ha evidenziato che la procedura "ITG-PRO-030-R00 – Attività di pronto intervento", ad oggi in vigore, contiene ripetuti rinvii a norme regolatorie superate dall'attuale RQDG 14/19 (della quale si fa menzione solo nell'allegato 15 della procedura medesima) o dalla deliberazione 40/2014/R/gas; inoltre, la predetta procedura reca una definizione di incidente da gas non conforme a quella enunciata all'art. 17, comma 1 della RQDG 14/19 (punti 9 e documenti 9b allegati alle *check list*);
- in violazione dell'art. 26, comma 4, e dell'art. 68, comma 8, della RQDG 14/19, la Società, come dalla stessa ammesso, non registra sulla Tabella N tutte le dispersioni di gas localizzate sui propri impianti, omettendo di annotarvi quelle causate da danneggiamenti provocati da terzi e risultando, pertanto, tali annotazioni discordanti con quelle indicate sul Rapporto annuale di valutazione di rischi gas 2014; in particolare, con riferimento all'impianto denominato "Montesilvano", la Società non è stata in grado di fornire adeguata giustificazione dell'annotazione di 2 dispersioni in Tabella N contro le 4 risultanti dal Rapporto annuale di valutazione di rischi gas 2014 (punto 5 e documento 5 allegato alla *check list*); inoltre, con riferimento all'impianto denominato "Torino" la Società non è stata in grado di fornire adeguata giustificazione dell'annotazione di 27 dispersioni in Tabella N contro le 33 risultanti dal Rapporto annuale di valutazione di rischi gas 2014 e dalla citata nota del 15 dicembre 2015 (punto 5 e documento 5 allegato alla *check list*);
- in violazione dell'art. 28, commi 6, lett. e) e 17, lett. c, della RQDG 14/19, in occasione della raccolta dati annuale, la Società ha dichiarato, all'Autorità, di disporre solo di punti di consegna dotati di impianto di odorizzazione ammodernato benché, in occasione della verifica ispettiva, abbia ammesso, con riferimento all'impianto denominato "Montesilvano", che al 31 dicembre 2013 vi erano installati 3 impianti di odorizzazione non ammodernati (punto 14 e documenti 14a e 14b allegati alla *check list*) e, con riferimento all'impianto denominato "Torino", che al 31 dicembre 2013 vi erano installati 9 impianti di odorizzazione non ammodernati (punto 14 e documenti 14a allegato alla *check list*).
- inoltre, dalle evidenze acquisite, non risulta che ad oggi la Società abbia provveduto a cessare la condotta contestata in merito alla procedura operativa per il servizio di pronto intervento, con possibile pregiudizio della qualità del servizio medesimo a favore degli utenti serviti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
  - previa cessazione della condotta contestata, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte contestate sono idonee a pregiudicare la qualità del servizio di distribuzione del gas reso agli utenti serviti oltre che a determinare un pregiudizio all'efficienza

dell'azione amministrativa, aggravando le attività di verifica in merito alla corretta applicazione della regolazione in materia di incentivi per i recuperi di sicurezza del sistema stesso;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva che la Società sia stata destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità tanto per violazioni di natura analoga rispetto a quelle in contestazione che per violazioni di tipo diverso; si tratta, in particolare, delle deliberazioni 215/05 per dichiarazioni non veritiere in materia di gestione delle richieste di prestazioni, VIS 191/10 per il mancato rispetto del termine di corresponsione degli indennizzi automatici in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale, VIS 41/11 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas e 134/2013/S/gas per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile si evince che i ricavi della Società, nell'anno 2014, risultano pari a circa 1.196.117.030 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 138.000 (centotrentottomila).

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- in considerazione della prevalenza del predetto interesse degli utenti rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione della condotta in contestazione relativa all'inadeguatezza della procedura di pronto intervento, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Società italiana per il gas p.a., per le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) e d) della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta ad euro 138.000 (centotrentottomila);

3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. previa cessazione della condotta contestata relativa all'inadeguatezza della procedura di pronto intervento, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e previo invio della documentazione attestante la cessazione della condotta contestata sopra richiamata – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Società Italiana per il gas p.a. (Codice fiscale 00489490011) Largo Regio Parco, n. 9, 10153, Torino e, mediante PEC, all'indirizzo

italgas@pec.italgas.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità  
www.autorita.energia.it.

4 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*